

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW



## NUMERO 4 \ 2023

- Environmental criminal law research di M. FAURE
- La tutela penale del paesaggio. Lavori in zone vincolate e in aree protette. L'art. 181 d.lgs. 42/2004 alla prova dei principi costituzionali di A. PECCIOLI
- Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano di M. DOVA
- Un diritto penale *del* futuro e *per* il futuro. La difficile sintesi con la sostenibilità di A. TAURELLI
- Focus sulla recente novella in materia penale ambientale (d.l. 105/23 conv. in l. 137/23). Rispondono G. REYNAUD, F. FASANI, R. LOSENGO e A. MELCHIONDA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**FOCUS SULLA RECENTE NOVELLA IN MATERIA PENALE AMBIENTALE  
(D.L. 105/23 CONV. IN L. 137/2023)**

**(Premessa e domande a cura di Carlo RUGA RIVA)**

Il d.l. n.105 del 10 agosto 2023, conv. con modificazioni nella l. n. 137 del 9 ottobre 2023, contiene un capo IV dedicato, tra l'altro, alle "Disposizioni concernenti reati in materia ambientale".

Sinteticamente, si tratta di inasprimenti di varie discipline in tema di incendio boschivo e di delitti ambientali, perseguiti sia attraverso la previsione di nuove circostanze aggravanti, sia per mezzo delle inedite contravvenzioni di abbandono di rifiuti da parte di privato cittadino e di uccisione di orso marsicano.

Abbiamo chiesto a quattro esperti delle materie coinvolte dalla novella (Gianny Reynaud in tema di incendio boschivo, Fabio Fasani di animali, Roberto Losengo di rifiuti e Alessandro Melchionda in tema di circostanze aggravanti) di rispondere a quesiti che ci paiono importanti per meglio comprendere il significato della riforma, che, lo anticipiamo qui, si presta complessivamente a varie critiche sia per la discutibile tecnica di redazione delle nuove disposizioni, sia per il potenziale effetto eccessivamente aggravatore sul piano sanzionatorio, quand'anche spesso rimesso alla discrezionalità del giudice in sede di (eventuale) bilanciamento di circostanze.

Le risposte offrono notevoli spunti di approfondimento, che confidiamo verranno colti da altri Autori e ulteriormente elaborati in futuri contributi che ci riserviamo di pubblicare sulla nostra Rivista.



## **Sulle modifiche alla disciplina dell'incendio boschivo risponde Gianni Reynaud**

### DOMANDA:

1) L'intervento ultimo, di poco successivo a quello attuato con l'art. 6 d. l. 8 settembre 2021, n. 120, interviene in minima parte sul precetto (aggiungendo all'oggetto del reato le "zone di interfaccia urbano-rurale"), concentrandosi sulle pene principali (aumento del minimo dell'ipotesi dolosa da quattro a sei anni di reclusione; aumento del minimo della figura colposa da uno a due anni di reclusione), sulle aggravanti (introduzione di una terza aggravante con aumento da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi") e sulle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni).

Come valuti questo intervento di complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio?

### RISPOSTA

Il giudizio complessivo non è positivo, per il metodo e per il merito.

A distanza di due anni, la "novella" in esame si muove lungo direttrici solo apparentemente simili a quelle che avevano caratterizzato l'intervento attuato con l'art. 6 d. l. 8 settembre 2021, n. 120 (recante *Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*), conv., con modiff., dalla l. 8 novembre 2021, n. 155. Va al riguardo innanzitutto rilevato che pure in quel caso si era utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza, che ha segnato la fattispecie penale in esame sin dalla sua introduzione nel codice penale con d.l. 4 agosto 2000, n. 220, poi convertito, con modiff., dalla l. 6 ottobre 2000, n. 375, a testimonianza di un legame rispetto a scelte di politica criminale perennemente condizionate da fenomeni contingenti che tali,



dunque, non sembrerebbero essere (*“ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti”* – si legge nel preambolo del decreto recentemente approvato). Come subito si dirà, del resto, una maggiore ponderazione delle scelte sarebbe stata opportuna.

Anche il legislatore del 2021 aveva in particolare inciso sul trattamento sanzionatorio previsto per il delitto d'incendio boschivo, ma lo aveva fatto con maggiore equilibrio. Come si ricorderà, da un lato lo si era inasprito con l'ampliamento di operatività della circostanza aggravante contenuta nell'art. 423-bis, c. 3, c.p., con la previsione delle inedite pene accessorie inserite nel nuovo art. 423-ter c.p. e nell'estensione al reato in esame di quelle già previste dall'art. 32-quater c.p., con l'introduzione delle ipotesi di confisca, anche sanzionatoria, previste nel nuovo art. 423-quater c.p.; d'altro lato, per incentivare il ravvedimento operoso, si erano introdotte le circostanze attenuanti speciali codificate negli ultimi due commi della disposizione incriminatrice (volendo, anche per ulteriori riferimenti, cfr. al riguardo il mio commento *Il restyling del delitto di incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti*, in *Questa rivista*, n. 4/2022, p. 85 ss.).

Il legislatore d'urgenza del 2023 pone nuovamente mano alla complessiva cornice sanzionatoria dell'incendio boschivo, questa volta, però, inasprendone soltanto il rigore. Senza prevedere nuove ipotesi di attenuazione della responsabilità, che due anni prima erano state ad es. opportunamente legate anche alla volontaria riduzione degli effetti dannosi, si agisce ora, in primo luogo, sulla cornice di pena della fattispecie base con un aumento del minimo edittale. L'intervento concerne non soltanto l'ipotesi dell'incendio boschivo doloso – la cui pena minima viene aumentata della metà, portandola all'assai elevata misura di sei anni di reclusione – bensì, in questo caso raddoppiando il minimo edittale, anche quella della corrispondente fattispecie colposa, decisamente meno coinvolta dalle modifiche apportate nel 2021 (le nuove pene accessorie e le ipotesi di confisca riguardarono infatti il solo reato doloso).

Il messaggio che ne deriva è chiaro ma, da un lato – come di regola accade in questi casi – di dubbia efficacia e, d'altro lato, non essendo stato accompagnato da opportuni criteri moderatori, suscettibile di originare risposte sanzionatorie sproporzionate e di dubbia costituzionalità se confrontate con fattispecie incriminatrici punite in modo egualmente severo ma caratterizzate da previsioni idonee ad assicurare la giusta sanzione per ipotesi di ridotta gravità.



Quanto al primo profilo, occorre considerare che se la indubbia rilevanza dei beni penalmente protetti, a fronte di gravi e frequenti aggressioni intenzionali, richiede certamente una risposta sanzionatoria effettiva e severa, il conseguimento dello scopo deterrente che ha mosso il legislatore sconta il limite, rivelato dalla prassi, della bassissima percentuale di casi in cui, di fatto, gli incendiari vengono individuati. Rispetto ad una previsione che sostanzialmente limita verso il basso il potere discrezionale attribuito al giudice dalla più ampia forbice edittale in origine prevista nei confronti di quei non numerosi soggetti che vengono processati e riconosciuti penalmente responsabili – come se non fosse stato al proposito sufficiente il corretto utilizzo dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. – si sarebbero allora rivelati maggiormente efficaci, anche sul piano deterrente, interventi volti a potenziare i controlli sulle aree (e nei periodi dell'anno) più a rischio, prefigurati, ma non si sa quanto attuati, dalla l. 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia d'incendi boschivi), ricorrendo maggiormente anche a strumenti tecnologici in grado di agevolare l'individuazione degli autori di questi odiosi reati.

Per contro, l'elevatissimo minimo edittale oggi previsto per l'ipotesi dolosa – che, tra l'altro, rende molto difficile far rientrare le sanzioni inflitte in caso di condanna nei limiti di sostituibilità delle pene detentive brevi delineati dalla recente riforma Cartabia – rischia di originare risposte sanzionatorie sproporzionate rispetto all'effettivo grado di lesione dei beni penalmente protetti, che in taluni casi potrebbe anche essere minimo (si pensi ad un incendio, subito domato, appiccato ad un'area boschiva di limitatissima estensione, lontana da zone antropizzate). Allorquando, a fronte di beni fatti oggetto di una tutela penale particolarmente severa, il legislatore ha individuato limiti edittali minimi così elevati, ha di regola previsto ipotesi attenuate – circostanziali o autonome – che, pur evidenziando il carattere “derogatorio” rispetto a quella che appare la normale risposta sanzionatoria nel caso di aggressione del bene, possono consentire una punizione equilibrata ed idonea a soddisfare il precetto costituzionale che vuole la pena finalizzata alla rieducazione (con riguardo a delitti aventi la medesima pena minima edittale si vedano, ad es., le circostanze attenuanti di cui agli artt. 609-bis, u.c., e 609-quater, c. 6, c.p. e, avendo mente le droghe c.d. pesanti, quella che oggi è l'ipotesi autonoma dell'art. 73, c. 5., d.P.R. 309/1990). È quindi a mio avviso auspicabile che il legislatore ponga presto rimedio nei termini delineati a quella che sembra essere oggi essere una cornice edittale non razionalmente giustificabile. Considerazioni critiche non dissimili valgono, peraltro, anche per l'ipotesi colposa, il cui minimo edittale è oggi parificato a



quello previsto dall'art. 449, c. 2, c.p. per i più gravi delitti colposi di danno, per i quali l'offesa all'incolumità pubblica raggiunge, di regola, un grado elevatissimo, tanto che è in tal caso raddoppiato pure il massimo edittale. La comparazione con questa figura delittuosa fa emergere una distonia anche qui difficilmente giustificabile.

Considerando il secondo versante dell'inasprimento sanzionatorio, le due nuove fattispecie circostanziali, che, pur inserite nel medesimo nuovo quinto comma della disposizione incriminatrice, ben possono concorrere e che, a differenza delle altre previste dall'art. 423-*bis* c.p., sono applicabili soltanto alla fattispecie dolosa, meritano a mio avviso un giudizio diversificato.

Mi pare condivisibile l'aggravamento di pena previsto per chi abbia agito al fine di trarre profitto per sé o per altri. La distruzione ambientale ed il pericolo per la pubblica incolumità connessi ai fenomeni d'incendio boschivo hanno certamente un maggior disvalore penale se – come non di rado accade, anche in contesti legati e fenomeni di criminalità organizzata – le condotte sono preordinate a creare le condizioni per lo sfruttamento economico dei suoli percorsi dal fuoco. L'impiego del tradizionale paradigma del dolo specifico di profitto – qui peraltro inteso in senso ampio, in quanto slegato dalla connotazione di ingiustizia di regola richiesta – rende la previsione chiara e di agevole applicazione, ovviamente anche al di là del mero ambito patrimoniale, alla luce di consolidati orientamenti interpretativi formatisi con riguardo ad altre, analoghe, previsioni.

Quanto all'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si tratta della sostanziale riproduzione di una previsione che, con una lieve e poco significativa variante lessicale, era stata introdotta dal d. l. n. 120 del 2021 (sul punto può rinviarsi all'analisi di A. Natalini, *Estinzione del rapporto di lavoro e "nuova" confisca obbligatoria. Le modifiche al codice penale*, *GDir*, n. 37/2021, 37 ss.), salvo poi essere soppressa dalla legge di conversione. Come avevo osservato nel commento già citato, la soppressione era stata probabilmente dovuta alla consapevolezza dell'applicabilità dell'analogia aggravante comune disciplinata nell'art. 61, n. 9, c.p. A distanza di due anni, il legislatore è inspiegabilmente tornato – per la seconda volta – sui propri passi per selezionare, nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e pubblici servizi, quelle specifiche mansioni connesse alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi boschivi le violazioni dei cui doveri sono state ritenute meritevoli di un maggiore aggravio di pena affidato alla nuova circostanza ad effetto speciale. Una modifica che



appare però di scarso rilievo pratico, anche alla luce del criterio moderatore di cui all'art. 63, c. 4, c.p., nella specie di verosimile frequente applicazione tenuto conto del variegato ed esteso panorama circostanziale contraddistinto, per lo più, da ipotesi ad effetto speciale. Il riferimento della nuova previsione alla sola ipotesi dolosa restringe ulteriormente il campo di applicazione della norma e fa ovviamente salva l'applicazione all'incendio boschivo colposo della corrispondente circostanza aggravante comune, ben possibile soprattutto in rapporto al profilo di violazione dei doveri.

Venendo, da ultimo, alle pene accessorie – che, al pari di quelle previste due anni prima, si applicano alla sola fattispecie dolosa – con riguardo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, le modifiche apportate agli artt. 32-*quater* e 423-*bis*, c. 2, c.p. hanno un duplice effetto: da un lato sganciano la pena accessoria dalle condotte commesse in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa (per le quali soltanto detta pena era stata prevista dal d. l. n. 120/2021); d'altro lato ne fissano *ex lege* la durata per anni cinque. Sotto entrambi i profili, la ragionevolezza della nuova previsione, e, dunque, la sua legittimità costituzionale, dovrà tuttavia essere attentamente verificata, non essendo evidenti le ragioni che per il solo delitto d'incendio boschivo doloso giustificano la deroga al regime generale di cui agli artt. 32-*ter* e 32-*quater* c.p. per gli altri reati previsti da tale ultima disposizione, taluni anche più gravemente puniti e aventi oggettività giuridica non dissimile (si pensi, quale *tertium comparationis*, al delitto di disastro ambientale previsto dall'art. 452-*quater* c.p.).

Con riguardo all'interdizione dai pubblici uffici, a fronte di una disposizione non chiarissima, riterrei che, non essendo stato specificato trattarsi di interdizione perpetua, la stessa debba considerarsi come temporanea senza previsione *ex lege* di durata. Ed invero, la formulazione della norma depone nel senso che la prevista durata di anni cinque si riferisca soltanto all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'*incipit* dell'art. 423-*bis*, c. 1, c.p., che fa salve le previsioni di cui agli artt. 29 e 31 c.p., sembra indurre a ritenere che la nuova pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si applichi in casi diversi da quelli in tali disposizioni considerati e per una durata da quantificarsi dal giudice negli ordinari limiti previsti dall'art. 28, c. 4, c.p. La stessa troverà dunque applicazione in caso di condanna per il delitto di incendio doloso a pena inferiore a tre anni di reclusione anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 31 c.p. A prescindere da ogni altra considerazione, tenendo anche conto dell'innalzamento del minimo



edittale, lo spazio applicativo della previsione sembra, dunque, piuttosto circoscritto e di modestissima rilevanza, ciò che rende incomprensibile, ed ancora una volta non giustificato, il ricorso alla decretazione d'urgenza.

## DOMANDA

2) Come andrà interpretato il requisito delle “zone di interfaccia urbano-rurale”? Tale nozione come interferirà nei rapporti con l'incendio ex art. 423 c.p.? Ad oggi generalmente si afferma il concorso tra i due reati, argomentandosi dalla diversità del bene giuridico. Può forse sostenersi che la zona di interfaccia urbano-rurale, ove percorsa da un fuoco tale da qualificarsi come incendio, metta in pericolo anche la pubblica incolumità, con conseguente assorbimento dell'art. 423 c.p. nel più grave delitto sanzionato dall'art. 423-bis?

## RISPOSTA

Nel citato commento alla “novella” del 2021 (v., in particolare, *sub* §. 2), a cui per brevità rimando, dando conto delle diverse posizioni dottrinali, avevo argomentato come, a mio avviso, fosse preferibile la tesi – che di fatto, nel silenzio della giurisprudenza, mi sembrava maggioritaria in dottrina – dell'impossibilità di sostenere il concorso di reati tra l'incendio comune e l'incendio boschivo. Quest'ultima fattispecie va infatti ricostruita quale ipotesi speciale di reato plurioffensivo che, pur tutelando in prima battuta, e necessariamente, il patrimonio boschivo, protegge anche la pubblica incolumità, sia pur, sotto quest'ultimo angolo visuale, in termini di reato di pericolo astratto. A differenza di quanto richiesto per il delitto di cui all'art. 423 c.p., non è dunque necessario accertare l'effettiva messa in pericolo di quest'ultimo bene (ulteriormente) protetto, essendo il principio di necessaria offensività comunque soddisfatto dalla lesione, che non può mancare, al principale oggetto di tutela penale.

Le modifiche apportate dalla novella in esame, in particolare quella concernente l'estensione del fatto tipico, complicano il problema dell'oggettività giuridica, che, riguardato sotto diversi angoli visuali, a seconda di quello ritenuto preferibile, potrebbe portare ad un rompicapo quasi



inestricabile, insuscettibile di approfondimento in questo commento a prima lettura. La bontà della conclusione più sopra richiamata, tuttavia, risulta a mio avviso in qualche modo oggi confermata, come ipotesi ricostruttiva che, pur non del tutto esente da perplessità, appare preferibile perché meno presta il fianco a critiche. Il punto, secondo me, è che l'art. 423-*bis* c.p. – non lo si dimentichi, collocato tra i delitti contro l'incolumità pubblica – si delinea sempre di più quale fattispecie speciale rispetto all'incendio comune di cui all'art. 423 c.p., sicché, ai sensi dell'art. 15 c.p., ricorrendo gli elementi costitutivi della prima figura criminosa, la seconda non può trovare applicazione.

Con riguardo all'inasprimento del profilo sanzionatorio, osservo che sia l'aumento della pena base minima edittale dell'incendio boschivo doloso – divenuta doppia rispetto a quella dell'incendio comune – sia l'aumento del minimo edittale della fattispecie colposa (anche questo raddoppiato rispetto all'ipotesi generale prevista dall'art. 449 c.p.) giustificano senz'altro l'assorbimento del disvalore penale connesso al pericolo (astratto) per la pubblica incolumità.

Quanto agli incendi interessanti le “zone d'interfaccia urbano-rurale”, nel citato commento (*sub* §. 3) avevo osservato come – nel rispetto del principio di tassatività ed anche alla luce delle modificazioni apportate in sede di conversione al d. l. 120/2021, rispetto alla definizione a quelle zone data nell'art. 2 della legge-quadro sugli incendi boschivi – il principio di tipicità ne escludesse la rilevanza penale *ex art.* 423-*bis* c.p. ove le fiamme non avessero attinto (anche) le limitrofe zone boscate. Nell'implicitamente confermare quella lettura, la recentissima modifica apportata all'art. 423-*bis*, c. 1, c.p., risolvendo in radice il problema di tassatività, estende oggi espressamente il fatto tipico dall'incendio che colpisce boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento a quello che attinge anche soltanto le zone d'interfaccia urbano-rurale. Sempre in omaggio al principio di tassatività – e pur con qualche riserva sul piano della determinatezza – si dovrà ritenere che pure ai fini penali, in conformità alla previsione datane ai fini della pianificazione operativa regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, «per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta» (art. 2, co. 1-*bis*, l. 353/2000). Se, dunque, la stessa fattispecie quale oggi così delineata abbraccia anche incendi che coinvolgono (soltanto) zone antropizzate limitrofe alle aree boscate – le quali ultime, di per sé, potrebbero non essere attinte dal fuoco, come indiscutibilmente attesta la



congiunzione avversativa “o” che lega la nuova ipotesi a quelle precedentemente previste – il disvalore penale della nuova modalità di realizzazione del fatto tipico appare maggiormente focalizzato sulla pubblica incolumità e vi è una ragione in più per considerare l’art. 423-*bis* c.p. quale disposizione penale speciale che esclude l’applicabilità della *lex generalis* codificata al precedente art. 423 c.p.

Ciò nondimeno, pur tenendo conto che la plurioffensività del delitto d’incendio boschivo che contraddistingue la nuova modalità integrativa del reato presenta indubbiamente aspetti peculiari, evidenziando come la lesione dell’uno o dell’altro dei due beni penalmente protetti possa assumere gradazioni differenti, obiettivi di coerenza sistematica ed il principio di necessaria offensività impongono di esigere l’accertamento di un’offesa penalmente rilevante con riguardo al principale bene giuridico protetto dall’art. 423-*bis* c.p., che, appunto, resta il patrimonio boschivo nazionale. In quest’ottica, dunque, il reato sussisterà se il fuoco incontrollato, con vastità di proporzioni e suscettibile d’espansione, pur propagatosi da aree limitrofe a quelle boscate suscettibili di rientrare nelle zone d’interfaccia urbano-rurale definite dall’art. 2, co. 1-*bis*, l. 353/2000, possa concretamente raggiungere il bosco; se, cioè, vi sia un pericolo concreto di lesione di quel bene primariamente protetto. Ove ciò sia comprovato, resta invece indifferente che – nelle zone d’interfaccia o in quelle, limitrofe, boscate – la pubblica incolumità sia stata o meno messa concretamente in pericolo e, quand’anche ciò sia avvenuto, non potrà comunque ritenersi il concorso con il delitto di cui all’art. 423 c.p. Laddove non vi sia invece alcuna lesione penalmente rilevante, nemmeno in termini di pericolo concreto, rispetto al patrimonio boschivo, la fattispecie speciale non potrà trovare applicazione e la possibile rilevanza penale dell’incendio avvenuto nelle zone d’interfaccia urbano-rurale dovrà necessariamente passare attraverso l’indagine di concreta messa in pericolo della pubblica incolumità per eventualmente affermare la sussistenza dell’ipotesi generale dell’incendio comune.

#### DOMANDA

3) Interferisce la nozione di interfaccia urbano-rurale con l’aggravante del co. 3, limitatamente al “pericolo per edifici”?



## RISPOSTA

Nella delineata ottica interpretativa nulla muta con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 423-bis, c. 3, c.p. del pericolo per edifici derivato dall'incendio (anche soltanto *lato sensu*) boschivo. Come già si era a suo tempo argomentato, non essendo ragionevole ritenere che si sia dato rilievo ad un mero pericolo di danno concernente il patrimonio immobiliare in sé, nel riferirsi agli edifici, questa circostanza considera il maggior disvalore penale che, nell'ottica della tutela del pericolo astratto rispetto alla pubblica incolumità, il reato assume in relazione alla massima di esperienza che in un edificio sia probabile la presenza, anche solo occasionale, di persone. La circostanza è dunque certamente applicabile anche quando il fatto tipico concerna le zone d'interfaccia, essendo ben possibile, peraltro, che un incendio ivi scaturito possa, per ragioni contingenti, non mettere concretamente in pericolo edifici che pure vi si trovino (si pensi ad un incendio appiccato in una zona di interfaccia, ma oltre la linea degli edifici e delle strutture antropiche, magari in un'area colturale limitrofa al bosco verso il quale il fronte di fiamma si dirige).

In sostanza, in assenza di una diversa previsione, non potrà ritenersi che la configurabilità della circostanza aggravante in esame sia incompatibile con la nuova ipotesi di incendio boschivo in zone d'interfaccia urbano-rurale in omaggio al principio del *ne bis in idem* sostanziale, non potendo appunto dirsi indefettibilmente sussistente e, quindi, già ricompresa nella fattispecie base.

## **Sulle modifiche in tema di rifiuti risponde Roberto Losengo**

### DOMANDA

1) Come valuti la trasformazione dell'illecito amministrativo dell'abbandono di rifiuti da parte di privati cittadini in contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda? È finito il tempo delle depenalizzazioni, o delle trasformazioni di illeciti penali in illeciti civili (vedi ingiuria?)

Si tratta di un reato oblationabile con poco più di 3.000,00 Euro, e assoggettabile in linea di massima alla procedura estintiva prevista dagli artt. 318-bis ss. d. lgs n. 152/2006, con il pagamento



di 2.500,00 Euro. Credo che ad oggi l'illecito fin qui amministrativo sia stato pochissimo contestato; è immaginabile che la sua trasformazione in illecito penale porti a maggiore repressione effettiva? Ha senso spostare sulla magistratura penale il contrasto ad un fenomeno di massa, che gli apparati amministrativi non hanno dato mostra di fronteggiare con cura ed efficienza?

## RISPOSTA

La modifica normativa pare in improduttiva controtendenza rispetto a un, invece indispensabile, processo di progressiva depenalizzazione di fattispecie bagatellari, prive di quei requisiti di sussidiarietà che dovrebbero improntare l'ordinamento penale.

Di fatto, la trasformazione dell'illecito da amministrativo a penale, al di là dell'aspetto formale (ma sostanzialmente "emozionale") dell'inasprimento sanzionatorio, non porterà verosimilmente alcun effetto o efficientamento pratico nel contrasto all'abbandono di rifiuti, anzi potrebbe condurre a effetti contrari.

La novella imporrebbe infatti alle autorità di Polizia Locale e agli altri organi di presidio del territorio di segnalare alle Procure della Repubblica una serie di fatti del tutto irrilevanti, non essendo previsto peraltro alcun limite quali-quantitativo per tipizzare il reato (il che pone peraltro non pochi interrogativi sulla conformità costituzionale della norma in punto di tassatività e rispetto dei principi di offensività).

Con la conseguenza che gli uffici di Procura si troveranno inutilmente "ingombrati" da notizie di reato relative condotte solo formalmente conformi al tipo, ma in concreto prive di offensività sostanziale, o comunque caratterizzate da speciale tenuità e dunque suscettibili di archiviazione ex art. 131 bis c.p. o ancora, in ogni caso, anche per l'ipotesi in cui fosse esercitata l'azione penale, definibili con oblazione non discrezionale ai sensi dell'art. 162 c.p., trattandosi di fattispecie (anche nel caso di rifiuti pericolosi, punita con la sola pena dell'ammenda).

Pur vero che l'importo dell'oblazione sarebbe superiore a quello della sanzione amministrativa di cui al previgente editto dell'art. 255 T.U.A. (€ 3.000 per rifiuti non pericolosi ed € 6.000 per i rifiuti non pericolosi), tuttavia l'effetto di maggiore deterrenza – se questo era l'obiettivo del legislatore – avrebbe ben potuto essere perseguito con un aumento della stessa



sanzione, consentendo termini di definizione senza dubbio più celeri e eventualmente introducendo limiti al pagamento in misura ridotta per i casi di abbandono quantitativamente o qualitativamente più rilevanti.

#### DOMANDA

2) Come valuti l'estensione della confisca allargata (nuovo art. 240-*bis* c.p.) agli ulteriori delitti ambientali di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies*? Come valuti il rapporto tra la confisca prevista nell'ultimo co. dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. e quella che l'art. 240-*bis* c.p. prevede anche per il delitto di traffico organizzato di rifiuti?

#### RISPOSTA

La disposizione introdotta dalla legge di conversione n. 137/2023 potrebbe in prima analisi essere letta quale coerente completamento delle disposizioni che già includevano tra i reati per cui è applicabile la confisca c.d. "allargata" il disastro ambientale e l'associazione finalizzata a commettere delitti ambientali.

Si tratta tuttavia di disposizione (anche quella originaria) che si pone nel segno di una vera e propria "ipertrofia" del regime delle confische, correlando lo strumento dell'art. 240-*bis* c.p. anche a fattispecie che non sono necessariamente caratterizzate da riflessi patrimoniali, tali da implicare valutazioni del giudice di merito circa la sproporzione dei redditi o delle utilità di cui l'interessato non sia in grado di giustificare la provenienza.

In altri termini, non si comprende il nesso per cui un soggetto responsabile di inquinamento (o persino di disastro) ambientale debba giustificare la disponibilità di utilità nel proprio patrimonio, in termini del tutto indipendenti rispetto alla fattispecie di reato; giacché, se le utilità sono invece correlate alla commissione del reato, esse saranno già di per sé suscettibili di apprensione tramite lo strumento della confisca diretta o per equivalente ai sensi dell'art. 452-*undecies* c.p., applicabile a tutte le fattispecie per cui ora viene potenzialmente in applicazione l'art. 240-*bis* c.p. (con l'eccezione dell'art. 452 *ter* c.p., ma questa sembra più una carenza dell'art. 452-*undecies* c.p. che una disarmonia rispetto alla novella).



Va inoltre osservato come la riforma non si sia preoccupata di coordinare la disposizione sulla confisca allargata rispetto all'ultimo comma dello stesso art. 452-*undecies* c.p., sicché il soggetto che abbia posto in essere efficaci attività di bonifica potrà evitare la confisca del profitto delle utilità direttamente riconducibili all'illecito ma, paradossalmente, rimarrebbe esposto alla confisca di quelle che in ipotesi con tale illecito non abbiano nulla a che fare.

Rispetto alla fattispecie ex art. 452-*quaterdecies* c.p. valgono le stesse considerazioni: la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo ha presupposti diversi da quelli dell'art. 240-*bis* c.p., ma sarebbe (e nella pratica lo è) già di per sé adeguato strumento di contrasto patrimoniale rispetto a fenomeni illeciti nel settore dei rifiuti; e comunque, il richiamo della l. 137/2023 appare una inutile superfetazione, in quanto l'art. 240-*bis* c.p. era già applicabile a tutte le fattispecie ricomprese nell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. (in cui, sebbene la questione sia controversa, è tuttora ricompresa anche la fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Piuttosto, il legislatore ha perso una buona occasione per uniformare il regime delle confische dirette e per equivalente, statuendo espressamente che essendo la confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. strutturata in termini letteralmente identici a quella dell'art. 452 *undecies* c.p., si applichi anche al reato di traffico illecito di rifiuti l'esimente dalla confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 452-*undecies* c.p., così consentendo di superare una posizione giurisprudenziale (pur rimasta ancora piuttosto isolata) che del tutto ingiustificatamente esclude tale beneficio per il reato in questione, risolvendosi paradossalmente in un deterrente (in quanto, secondo tale orientamento, non correlabili a istituti premiali) ad attività remediali conseguenti alla commissione di illeciti in materia di rifiuti.

## DOMANDA

3) Tu sei un risalente critico della equiparazione del traffico organizzato di rifiuti ad altri reati tradizionalmente di criminalità organizzata; come valuti la nuova disciplina delle (deroghe alle) intercettazioni, in base alla quale il regime derogatorio opera anche «per i delitti, o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 c.p...»? (art. 1, co. 1 d. l. in commento)?



## RISPOSTA

La disposizione introdotta dal d. l. 105/2023 si è immediatamente esposta alle censure della dottrina, trattandosi un intervento oggettivamente superfluo del legislatore rispetto a una questione oggetto dell'ordinaria dialettica della Corte di Cassazione e che sarebbe peraltro volto a precludere asseriti effetti di una sentenza di legittimità di una Sezione semplice (la n. 34895/2022 della Sez. I, ric. Di Lorenzo), atto evidentemente a spiegare effetti vincolanti solo sul giudice di rinvio.

La scelta di impulso del legislatore appare dunque del tutto contraria ai canoni di interpretazione nomofilattica e si configura come una indebita "invasione di campo" delle prerogative della magistratura, con lo scopo di far prevalere per forza di legge una determinata interpretazione della norma in materia di intercettazioni (nella specie l'art. 13 d.l. 152/1991 che, come noto, introduce un regime derogatorio circa i presupposti dell'attività di captazione in relazione ai procedimenti di criminalità organizzata).

I primi commenti hanno inoltre posto l'accento sulla (purtroppo ormai consueta) pessima tecnica redazionale, che potrebbe dar luogo a una lettura della disposizione come norma innovativa, anziché a carattere interpretativo, rendendola (in una vera e propria eterogenesi dei fini) inapplicabile ai procedimenti pregressi; la Corte di Cassazione, pur nella incertezza del testo, ha recentemente proposto per la soluzione "conservativa" (Sez. II, n. 47643/2023), ma non può escludersi che si formi un contrasto sul punto.

Al di là di tali osservazioni sistematiche, va rilevato in senso critico che il legislatore, nella dichiarata prospettiva (addirittura palesata in un comunicato stampa) di positivizzare la "interpretazione precedente" circa il novero dei reati di criminalità organizzata, ovvero quella che sarebbe rappresentata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889/2016 (ric. Scurato), vincola di fatto il contenuto di tale sentenza a una delle possibili (ma non univoca) lettura della stessa.

Secondo la vulgata prospettata dal legislatore d'urgenza, infatti, la sentenza Scurato comporterebbe indefettibilmente (ad una sbrigativa lettura della massima ufficiale) la collocazione nel novero dei reati di criminalità organizzata di tutte le fattispecie ricomprese nell'art. 51 comma 3-bis c.p.p. e di quelle comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, inclusi i reati monosoggettivi contestati quali reati fine dell'associazione o commessi con finalità di agevolazione di associazioni di stampo mafioso (ai sensi dell'attuale aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ex



art. 7 D.L. 152/1991), con la sola esclusione delle fattispecie caratterizzate da mero concorso di persone.

Tuttavia, come autorevolmente osservato anche in questa Rivista (Ramacci, *“Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”*, fasc. 4/2021), la massima della sentenza Scurato deve essere coordinata con la lettura dell'intera motivazione, ove si individua quale presupposto della qualificazione di un reato nel novero della criminalità organizzata il requisito della “pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo” e si evidenzia altresì come l'area dei reati distrettuali (appunto, quella di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.) sia stata nel tempo estesa a una congerie indeterminata di fattispecie, svincolata da effettivi riferimenti a contesti di criminalità organizzata.

Il che è precisamente il caso dell'art. 452-*quaterdecies* c.p., fattispecie che pur essendo nata (come art. 53 bis d. lgs. 22/1997) con lo scopo di contrastare condotte riconducibili al fenomeno della c.d. ecomafia, è stata progressivamente applicata (e lo è ora diffusamente) a realtà imprenditoriali o ad altre casistiche che nulla hanno a che fare con contesti di criminalità organizzata; il che, secondo l'opinione che ho prospettato in diversi scritti anche su questa Rivista (*“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.?”*, fasc. 4/2020), rende del tutto ingiustificato il permanere della fattispecie “semplice” (cioè non caratterizzata da contestazioni associative) nel novero dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., in considerazione delle gravose conseguenze procedurali e sanzionatorie correlate alla disposizione, giustificabili in via eccezionali solo a fronte di effettivi contesti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata.

E' quindi del tutto condivisibile quanto prospettato nel contributo di Ramacci poc'anzi citato, laddove si osserva che l'inserimento dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. nell'art. 51 comma 3-bis c.p.p. assolve essenzialmente a esigenze di coordinamento investigativo per reati che tipicamente si estendono in aree estese del territorio (ed invero nemmeno la competenza distrettuale risolve le problematiche connesse all'individuazione della competenza territoriale del reato abituale, laddove il traffico di rifiuti sia realizzato con destinazioni in differenti regioni) e che *“restando la questione aperta per ciò che riguarda il reato in esame, parrebbe dunque maggiormente conforme alle richiamate decisioni delle Sezioni Unite considerare come effettivamente riconducibili a pieno titolo alla criminalità organizzata le ipotesi di concorso tra reati associativi e delitto di cui all'art.*



*452 quaterdecies c.p., con tutte le conseguenze (come la possibilità di procedere ad attività di intercettazione ai sensi dell'art. 13 D.L. 152/1991 riconducibili a tale classificazione, conseguenze che dovrebbero invece essere escluse nelle ipotesi in cui il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito non presenti tali caratteristiche”.*

Dobbiamo allora constatare con disappunto che l'intervento del legislatore non ha tenuto in alcun modo conto di tale “questione aperta” e, di fatto, ha positivizzato l'inserimento tout court del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. tra quelli di criminalità organizzata.

Soluzione che, oltre a rivelarsi indifferente alle sollecitazioni della dottrina, non era nemmeno necessitata dalle motivazioni della sentenza Di Lorenzo: la decisione della Sez. I non riguardava infatti un'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, ma delitti contro la persona e in materia di armi, aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991.

Secondo la motivazione, che peraltro afferma di richiamarsi alla sentenza Scurato, citata espressamente ai punti 6.3. e 6.4., e non certo di contrastarla (come già accennato, infatti, la sentenza Di Lorenzo offre una delle possibili interpretazioni della norma, rispetto alle quali avrebbe meglio potuto svilupparsi l'ulteriore dibattito in sede giurisprudenziale), sarebbero riconducibili alla nozione di criminalità organizzata solo le fattispecie di natura associativa e non quelle monosoggettive previste dall'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. o quelle commesse (come nel caso esaminato dalla decisione) avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa o al fine di favorirla.

Il legislatore, dunque, avrebbe potuto in astratto limitare il proprio intervento delineando la riconducibilità al novero dei reati di criminalità organizzata alle fattispecie monosoggettive (incluse o non incluse nell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p.) aggravate ai sensi dell'art. 416-*bis*.1 c.p., senza necessariamente fare riferimento anche all'ipotesi di traffico di rifiuti, o (ancor meglio) avrebbe potuto cogliere l'occasione per un coordinamento con la l. 68/2015, specificando che i reati ambientali possano essere classificati come ipotesi di criminalità organizzata nel caso di contestazione dell'aggravante ex art. 452-*octies* c.p.

Sotto un diverso profilo, peraltro, se lo scopo della disposizione fosse stato quello di permettere (richiamando l'art. 13 d. l. 152/1991) l'utilizzo di tecnologie di intercettazione maggiormente invasive, quali il captatore informatico, essa sarebbe persino superflua, in quanto (dato che appunto l'art. 452-*quaterdecies* c.p. è inserito nel novero delle fattispecie dell'art. 51,



comma 3-bis c.p.p.) l'impiego del c.d. trojan è già consentito dall'art. 266, comma 2-bis c.p.p.

In sintesi, dunque, la novella del d. l. 105/2023 appare caratterizzata da molteplici profili di incongruenza rispetto al sistema, che ne imporrebbero una celere rivalutazione da parte del legislatore, anche nell'ottica di un complessivo riordino dei reati ambientali.

Dato che, infatti, il legislatore "impone" che l'art. 452-*quaterdecies* c.p. sia un reato di criminalità organizzata, occorre allora trarne le conseguenze in punto applicativo: se la fattispecie concreta non presenta profili di collegamento con fenomeni criminali (ma, ad esempio, si caratterizza esclusivamente da difformità rispetto ad autorizzazioni legittime) il fatto non potrà essere qualificato giuridicamente come ipotesi ex art. 452-*quaterdecies* c.p., dovendo (ora) tale fattispecie essere riservata solo alle attività "effettivamente criminali".

Paradossalmente, dunque, la novella potrebbe ingenerare un arretramento di tutela verso le tradizionali ipotesi contravvenzionali, in mancanza di una figura di delitto, per così dire, "intermedia" che sanzioni le più gravi (anche in quanto correlate a quantitativi ingenti) violazioni in materia di rifiuti non caratterizzate da contesti associativi o legati a fenomeni di criminalità organizzata in senso proprio.

### **Sulle modifiche in tema di uccisione di orso marsicano risponde Fabio Fasani.**

#### DOMANDA

1) L'art 6-bis del d. l. n.105/2023, conv. in l. 137/2023, rubricato "Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 1", ha introdotto una fattispecie, non diciamo *ad hominem* ma *ad animal*, prevedendo l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per "chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)".

La nuova figura di reato contravvenzionale, come noto, è stata inserita in sede di conversione in legge sull'onda dell'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta in Abruzzo.

Tu hai già scritto diffusamente (<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/fasani-menare-lorso-marsicano-a-modena-una-piccola-sfida-nella-lotta-al-populismo-penale>) sulla inutilità di questa nuova fattispecie. Vuoi sintetizzarci le tue osservazioni critiche?



## RISPOSTA

L'impressione è quella che la nuova fattispecie sia stata introdotta per scopi di mero populismo penale, ossia per alimentare il consenso sociale nei confronti della classe politica. Questo scopo viene perseguito attraverso la dimostrazione del fatto che, in un caso mediatico come quello dell'Orsa Amarena, lo Stato si fa trovare pronto e prende posizione a favore di un animale amato e "peluchizzato" come l'orso marsicano, utilizzando lo strumento più forte che ha a disposizione, cioè il diritto penale. Per contro, appare davvero minimo lo spazio applicativo della fattispecie, la quale è stretta tra il delitto di uccisione di animali, previsto dal codice penale, e la contravvenzione, già prevista nella stessa legge sulla caccia, che punisce genericamente l'uccisione di ogni specie e sottospecie di orso. Credo che la prova più eclatante dell'inutilità del reato introdotto stia nel fatto che esso in nulla avrebbe modificato, se preesistente, il trattamento giuridico del caso sulla base del quale esso è stato elaborato. Rispetto all'uccisione volontaria di un orso marsicano, infatti, le possibilità paiono soltanto due. La prima è che l'uccisione sia giustificata dalla necessità dell'agente di difendersi, con conseguente perdita del carattere di anti giuridicità della condotta; circostanza che condurrebbe ad assolvere lo sparatore, tanto applicando la legge sulla caccia, quanto applicando l'art. 544-bis c.p. La seconda è che l'uccisione non sia giustificata; circostanza che porterebbe ad applicare il più grave e assorbente delitto di cui all'art. 544-bis c.p., che punisce chi cagiona, senza necessità, la morte di un animale.

## DOMANDA

2) C'è un residuo spazio di operatività della fattispecie, ad es. in caso di investimento in auto con guida imprudente (tra l'altro a gennaio è morto l'orso marsicano chiamato Juan Carrito, uno dei "figli" di Amarena, investito da una Opel Corsa bianca a Castel di Sangro, non è dato sapere se ad opera di autista più o meno prudente) o nel caso (di scuola, come si usa dire per esempi improbabili) del cacciatore che crede di sparare ad un cinghiale e colpisce inavvertitamente un orso marsicano?

## RISPOSTA

Sono assolutamente d'accordo: un minimo di spazio applicativo esiste, anche se – come dirò



– ritengo sia davvero residuale. Il secondo esempio è quello a cui anche io ho subito pensato. È certamente possibile immaginare un'ipotesi di errore-motivo o di errore-inabilità colposi in ambito venatorio, anche se – devo dire – non ho trovato un solo precedente all'interno dei repertori giurisprudenziali (forse in ragione, da un lato, delle difficoltà probatorie e, dall'altro lato, dello scarso rilievo delle contravvenzioni in discussione, da cui non discende verosimilmente un interesse da parte della magistratura tale da giustificare l'attivazione di un procedimento penale per la violazione colposa di una contravvenzione in materia di caccia). Non avevo, invece, pensato al primo esempio, quello dell'“animalicidio stradale”. Lo condivido e mi sembra molto interessante, anche se – ancora una volta – non mi pare esista alcun precedente giurisprudenziale (che, pure, avrebbe potuto benissimo esistere, con riferimento allo stesso orso ovvero ad altri animali protetti dalla legge n. 157 del 1992). Al di là dell'estrema ristrettezza dell'ambito di precettività della nuova fattispecie, non può, infine, essere dimenticato quanto insignificanti siano le eventuali variazioni sanzionatorie che conseguono alla riforma. Si tratta, infatti, di aumenti minimi rispetto alle pene già ipotizzate per l'uccisione dell'orso in generale; aumenti che sono destinati a divenire de facto irrilevanti, tanto se riferiti alla nuova contravvenzione autonomamente considerata, quanto se riferiti all'incremento sanzionatorio ex art. 81 c.p., che dovesse discendere dall'eventuale concorso tra il delitto di uccisione di animali e la nuova contravvenzione (soluzione, quest'ultima, che io non condivido, ma che ritengo possibile alla luce dell'orientamento della Cassazione che distingue le fattispecie codicistiche da quelle contenute nella legge sulla caccia anche in relazione al diverso bene giuridico protetto, tanto da ritenere che il disvalore delle contravvenzioni non sia interamente assorbito in quello dei delitti – cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40751 del 5.3.2015).

#### DOMANDA

3) La norma pone problemi di ragionevolezza-uguaglianza rispetto all'uccisione di altri animali protetti, oggi punita meno severamente? (ad es. orso non marsicano, lupo ecc., la cui uccisione è punita con sanzioni assai più blande, rispettivamente pari a circa la metà e a circa un terzo)?

#### RISPOSTA



Anche se – come dicevo – gli aumenti di pena non si manifesteranno, in concreto, come significativi, condivido l'osservazione che essi possono, in astratto, porre degli evidenti problemi di uguaglianza-ragionevolezza. Si crea, infatti, una sorta di classifica tra gli animali, le cui aporie più evidenti sono quelle legate alla distinzione tra l'orso marsicano e tutti gli altri tipi di orso. Tenderei, tuttavia, a sdrammatizzare queste apparenti incoerenze, anche alla luce dei parametri notoriamente laschi, impiegati nell'esegesi di questi principi costituzionali. Almeno da questo punto di vista, infatti, il legislatore, all'interno degli scarni lavori preparatori della riforma che discutiamo, ha ricordato espressamente una serie di dati, che dimostrerebbero il particolare rischio di estinzione che corre l'orso marsicano. Al bene giuridico base dell'animale in quanto tale o del sentimento per gli animali (a seconda delle diverse prospettive che articolano un dibattito ormai noto) si sommerebbe, cioè, il bene giuridico della biodiversità, il quale potrebbe essere ritenuto non irragionevolmente idoneo a giustificare un aumento di pena. Certo, questi ragionamenti aprono le porte alla necessità di riprendere ex novo la discussione in relazione ai beni protetti dalle fattispecie penali in tema di animali, ridisegnando, secondo criteri di razionalità, un sistema che, al momento, è del tutto disorganico, in quanto frutto di un'impostazione politico-criminale confusa.

Sulle modifiche in tema di inquinamento e di disastro ambientale, e più in generale sul ricorso nella novella a varie circostanze aggravanti, risponde Alessandro Melchionda.

#### DOMANDA

1) Il d. l. n.105/2023, conv. in l. 137/2023, intervenendo (anche) in materia di delitti ambientali ha puntato quasi tutte le sue carte repressive su nuove (o più severe) circostanze aggravanti.

In particolare, le aggravanti a efficacia comune dell'art. 452-*bis* c.p. e dell'art. 452-*quater* c.p. sono state trasformate in aggravanti a effetto speciale, con aumento della pena base da un terzo alla metà; si è aggiunta una nuova circostanza aggravante all'art. 452-*bis*, co. 2 seconda parte, con aumento della pena da un terzo a due terzi, nel caso in cui l'inquinamento “causi deterioramento,



compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ...».

La novella ha toccato pure il delitto di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), con l'introduzione di una terza circostanza aggravante, con aumento da un terzo alla metà "quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi"

Da studioso delle circostanze aggravanti, come valuti complessivamente la novella in commento? La proliferazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale, applicabili a reati già puniti molto severamente nelle ipotesi-base, rientra in trend politico criminali ormai consolidati? Che problemi pone in termini di proporzione e razionalità della risposta sanzionatoria?

## RISPOSTA

Nel quadro d'insieme della recente novella legislativa in materia penale ambientale, le innovazioni che sono state introdotte facendo ricorso ad interventi incentrati sulla disciplina delle circostanze aggravanti sono certamente riconducibili ad un trend politico criminale ormai consolidato. Anche in altri settori di recente correzione normativa (penso, ad esempio, alla disciplina in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia introdotta dalla legge n. 69/2019; alle modifiche relative alla rapina pluriaggravata apportate dalla legge n. 103/2017, n. 103; ma già prima a quelle in tema di riduzione in schiavitù e tratta di persone previste oggi dall'art. 602-*ter* c.p., nonché alla previsione di aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose che è oggi contenuta nell'art. 416-*bis*.1 c.p.), le modifiche si sono effettivamente tradotte solo nella previsione di nuove ipotesi circostanziali e nell'incremento dei relativi riflessi aggravanti. Si tratta, tuttavia, di trend legislativo che non pare espressione di un progetto politico-criminale realmente innovativo e suscettibile di favorire esiti apprezzabili, sia in un'ottica di prevenzione generale, sia sotto il profilo dei connessi effetti applicativi e sanzionatori. Da questo punto di vista, in effetti, sono riscontrabili vari aspetti di evidente criticità.

Sotto il profilo delle aspettative di prevenzione generale che hanno ispirato la novella, i



corrispondenti auspici del legislatore trovano conferma anche in quanto è stato osservato nel parere comunicato al Ministro della Giustizia dal Consiglio Superiore della Magistratura (parere approvato con delibera del 20 settembre 2023 ed il cui testo è reperibile online, in pari data, sulla rivista *Sistema penale*), laddove, in particolare, con riferimento alle innovazioni introdotte alla disciplina del delitto di incendio boschivo, è stato sottolineato trattarsi di modifica, «che interviene a due anni di distanza dall'ultima (adottata nel corso dell'estate del 2021) e che scaturisce dall'esigenza di contrastare la significativa recrudescenza del fenomeno criminoso legato agli incendi boschivi, facendo leva sulla efficacia generalpreventiva di un inasprimento sanzionatorio, realizzato sia attraverso l'aumento di pena con riferimento alle fattispecie delittuose di cui ai commi 1 e 2, sia attraverso l'introduzione di specifiche aggravanti speciali volte a stigmatizzare ipotesi avvertite dal legislatore come particolarmente odiose». Da tempo, tuttavia, è nota e riconosciuta la sostanziale insufficienza di una politica di prevenzione e tutela attuata solo con il ricorso a generici incrementi sanzionatori.

Del tutto labile e carente risulta, peraltro, anche la possibilità che questa novella possa sortire effetti positivi almeno sul piano concretamente applicativo e punitivo, giacché, da questo punto di vista, proprio l'opzione per una disciplina incentrata sulla previsione di mere circostanze aggravanti, ancorché caratterizzate da aumenti che portano a classificarle quali circostanze “ad effetto speciale”, viene a subordinare la concreta applicazione dei relativi effetti aggravanti al vaglio discrezionale potenzialmente offerto dall'eventuale bilanciamento giudiziale con altre circostanze attenuanti.

In linea di massima, in ogni caso, tutte queste innovazioni legislative sono ulteriormente minate dalla più generale problematicità che da sempre contraddistingue l'intera disciplina delle circostanze, sia in ragione della sostanziale assenza di una reale ed accettata possibilità di differenziare con certezza la previsione di semplici circostanze dalla diversa configurazione di autonome fattispecie di reato, sia per le molteplici complessità pratiche che spesso scaturiscono dall'applicazione di queste circostanze (complessità che hanno più volte portato al necessario intervento delle Sezioni Unite della Cassazione: v. ad esempio le sentenze 23/06/2022, n. 30046; 24/09/2020, n. 3585; 24/02/2011, n. 20798; 31/01/2013, n. 18374; 25/02/2010, n. 10713), sia, infine, proprio per i notevoli riflessi di potenziamento degli spazi di discrezionalità giudiziale che conseguono automaticamente nel caso di opzione legislativa a favore della mera previsione di



nuove circostanze.

Non si sottrae a questi profili di criticità anche la più specifica soluzione di ricorrere ad incrementi sanzionatori suscettibili di comportare una classificazione quali circostanze “ad effetto speciale”. Proprio questa soluzione, al contrario, accentua la problematicità delle possibili incertezze di distinzione rispetto al diverso riconoscimento di autonome figure di reato, giacché, oltre alla maggiore incertezza che si coglie nel caso di esplicite indicazioni legislative che portino a sottrarre i connessi effetti sanzionatori dall'eventuale bilanciamento con altre ipotesi circostanziali (si tratta di opzione oggi sempre più frequente e ravvisabile nella previsione di circostanze c.d. “blindate” o “privilegiate”), in tutti questi casi viene sempre di più a mancare la reale rilevanza della distinzione, anche e soprattutto in ragione della conseguente identità degli effetti processuali che possano risultare parallelamente ancorati alla regola disposta dall'art. 4 del codice di procedura penale.

Nel caso delle innovazioni introdotte dalla novella in esame, non credo, comunque, che possano essere sollevati dubbi sulla qualificazione circostanziale delle singole ipotesi aggravanti che sono state modificate od introdotte *ex novo* agli artt. 423-bis, 452-bis e 452-quater c.p. In queste disposizioni, infatti, gli aumenti di pena sono certamente superiori al limite fissato dall'art. 63 c.p. per l'individuazione di circostanze c.d. “ad effetto speciale” ed il legislatore ha altresì provveduto ad indicare gli aumenti di pena con tecnica fondata sulla previsione di criteri di tipo meramente proporzionale e/o frazionario, evitando così il rischio di poter dare spazio a quegli orientamenti interpretativi, pur disattesi dalla giurisprudenza e dall'opinione oggi maggioritaria, che propendono per classificare come circostanze “ad effetto speciale” tutte quelle disposizioni nelle quali la previsione di pena è stabilita mediante l'indicazione di una cornice edittale indipendente, anche se l'effetto modificativo non è concretamente suscettibile di risultare superiore ad un terzo della pena altrimenti applicabile per il reato base (per maggiori indicazioni su questa contrapposizione interpretativa, mi permetto rinviare a quanto ho già avuto occasione di precisare in A. Melchionda-E. Mattevi, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 325 ss.).

In linea di massima, in ogni caso, ferma la rilevata assenza di apprezzabili effetti concreti di prevenzione generale, la segnalata possibilità di assoggettare anche queste nuove circostanze “ad effetto speciale” all'eventuale giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. con altre circostanze



eterogenee concorre ad evidenziare una valenza primariamente solo simbolica di questa novella. L'impressione di fondo, in altri termini, è che si sia ancora una volta in presenza di un intervento legislativo che non sortirà alcun reale effetto di maggior tutela, né che potrà concretamente portare ad un significativo cambiamento del quadro applicativo corrispondente alle singole fattispecie di reato interessate dalle odierne innovazioni.

#### DOMANDA

2) La prima circostanza aggravante contenuta nell'art. 452-*bis*, co. 2 c.p. consente di giungere a pene massime fino a 9 anni di reclusione e 150.000,00 Euro di multa, e a pene minime di 3 anni di reclusione e oltre 13.000,00 di multa. Ti sembra una comminatoria ragionevole?

#### RISPOSTA

Quanto innanzi osservato circa la dubbia apprezzabilità dell'intervento legislativo adottato con la recente novella in materia penale ambientale trova, peraltro, ancor più riscontro e conferma proprio sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della risposta sanzionatoria. Come già rimarcato, l'opzione per un generico incremento di pena apportato a circostanze già connotate da un particolare rilievo punitivo non offre maggiori garanzie di prevenzione generale, né di effettiva maggiore severità delle pene concretamente applicabili. Ma soprattutto proietta ancor di più le relative cornici edittali di pena verso innalzamenti insuscettibili di essere calati in un quadro d'insieme realmente omogeneo e proporzionato.

Il problema presenta, peraltro, risvolti diversi, a seconda dei criteri in base ai quali possa essere operata una valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria. Il tema è, invero, di grande rilevanza ed attualità, soprattutto alla luce di quanto potenzialmente apprezzabile a seguito della recente sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, depositata in data 8 marzo 2022 (NE in causa C-205/20), con la quale è stato affermato il principio



secondo cui il criterio di proporzionalità della sanzione – stabilito da singole direttive, ovvero fondato sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – è dotato di effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri. Con la cruciale conseguenza, come è stato fatto osservare (v. F. Viganò, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione Europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia*, in *Sist. pen.*, 24.04.2022), che il giudice penale, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sarà tenuto a disapplicare discipline legislative nazionali contrastanti, seppur «nei soli limiti necessari per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate». In questo caso il giudizio di proporzionalità è ovviamente incentrato su di una valutazione diretta della gravità dell'infrazione sanzionata ed apre spazio a margini di apprezzamento discrezionale estremamente complessi, che sono al momento oggetto di una importante attenzione dottrinale (a questo riguardo, rinvio in particolare ai recenti studi di N. Recchia, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, e dello stesso F. Viganò, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021).

Sullo sfondo di queste problematiche si coglie, tuttavia, anche una dimensione critica di più generale rilevanza, che abbraccia l'intero ordinamento penale vigente e che attiene alla sostanziale assenza di omogeneità sanzionatoria dell'attuale modello di comminatoria edittale delle sanzioni penali. Il problema è da tempo stigmatizzato negativamente dalla dottrina più attenta (per tutti v. T. Padovani, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema delle comminatorie edittali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 419 ss.) e, qualora fossero davvero ravvisabili le condizioni per una riforma del Codice penale, meriterebbe di essere considerato anche alla luce di possibili soluzioni alternative (sul punto, mi permetto richiamare quanto ebbi occasione di osservare in *Riforma del sistema sanzionatorio e cornici edittali di pena. Brevi note a favore di un sistema fondato sulle c.d. "classi di pena"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1292 ss). Ed è in questo contesto di portata più generale, che, come è stato proposto anche di recente, dovrebbe essere rivalutato e forse anche ridisegnato il ruolo e la disciplina concreta delle circostanze del reato (a questo riguardo, nel quadro di molteplici contributi di sicura rilevanza, mi limito qui a richiamare le considerazioni di D. Pulitanò, *Circostanze del reato. Problemi e prospettive*, in *Scritti in memoria di G. Marini*, Torino, 2010, 718 ss., e di I. Merenda, *Le*



*circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Torino, 2022; per ogni ulteriore precisazione mi permetto, infine, di rinviare al mio scritto *Il “modello italiano” di disciplina delle circostanze del reato. Profili critici e prospettive di riforma*, in *Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal*, 2022, Vol. 10, n. 2, 77 ss.).

## DOMANDA

3) La nuova circostanza aggravante inserita nell'ultima parte dell'art. 452-*bis*, co. 2 c.p. prevede un aumento di pena dalla metà a due terzi “nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Mi pare un capolavoro di insipienza legislativo-scientifica: da un lato la formula “inquinamento [che] causi deterioramento, compromissione o distruzione” è una tautologia, posto che per inquinamento, in base al co. 1, si intende proprio “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”; d'altro canto se la *ratio* della aggravante riguarda la protezione dell'habitat non si vede cosa c'entrino i vincoli storici, artistici, architettonici e archeologici: si vogliono tutelare i vermi e i topi o le erbacce che abitano i siti archeologici? O gli scarafaggi che vivono nei complessi architettonici di pregio?

Più in generale, se per habitat, secondo la definizione della Enciclopedia Treccani, si intende, in ecologia “l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie. In botanica, l'area nella quale una pianta trova le condizioni ambientali favorevoli al suo sviluppo”, parrebbe che un danno all'habitat è già sempre ricompreso nel fatto descritto nella figura base del delitto di inquinamento, quanto meno ove la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile riguardi un ecosistema, la biodiversità anche agraria, la flora o la fauna (co.1, n. 2), ed è anche e a maggior ragione ricompreso nel danno prodotto “in un'area naturale protetta” di cui alla aggravante contenuta nella prima parte dell'art. 452-*bis*, co. 2 c.p.

In altre parole, mi sbaglio o se danneggio un bosco o uno stagno al contempo pregiudicherò un ecosistema, la biodiversità, la flora e la fauna, ed anche l'habitat in cui determinate specie



vivono?

È possibile immaginare una interpretazione che distingua i casi riconducibili alla figura base e alle due distinte aggravanti?

## RISPOSTA

In questo quadro di singole innovazioni, la nuova circostanza aggravante inserita nell'ultima parte dell'art. 452-*bis*, comma 2 c.p. suscita effettivamente problemi anche sul piano della stessa comprensione concreta del relativo ambito di applicabilità.

Come viene condivisibilmente precisato nello stesso quesito che mi viene posto, atteso che per inquinamento, in base al primo comma dell'art. 452-*bis* c.p., si intende proprio «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili ... delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna», e considerato altresì che la produzione di un inquinamento all'interno di «un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette» rappresenta già l'elemento di maggiore gravità che caratterizza la prima circostanza aggravante prevista al secondo comma dell'art. 452-*bis* c.p., riesce difficile trovare un autonomo spazio di rilevanza dell'ulteriore aggravante “ad effetto speciale” che è stata introdotta dalla novella.

La formulazione specifica di questa nuova aggravante pone l'accento sul fatto che l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un “habitat”, che risulti all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai vincoli indicati dalla disposizione di legge. Tutta la peculiarità di questa aggravante è pertanto incentrata su questa specificità dell'evento dannoso prodotto dall'inquinamento ed in particolare sul significato che possa e debba essere riconosciuto a questa nozione di “habitat”.

Il passaggio è di notevole importanza, anche perché necessario a meglio comprendere e definire i possibili margini di sovrapposizione e/o di interferenza con la parallela fattispecie contravvenzionale di “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”, che è stata introdotta con il d. lgs. n. 121/2011 all'art. 733-*bis* c.p. Anche questo aspetto accentua, peraltro, il già segnalato problema della proporzionalità e della ragionevolezza del disvalore



sanzionatorio attribuito alla circostanza aggravante in esame, stante il notevole incremento punitivo che viene oggi in evidenza rispetto alla minore sanzione (arresto fino a diciotto mesi ed ammenda non inferiore a 3.000 euro) prevista per quest'ultima contravvenzione.

Pur con i limiti di approfondimento che mi sono imposti in questa sede, provo a tracciare una possibile lettura di questa nuova disposizione circostanziale.

Tenuto conto della rilevanza "eurocomunitaria" che la previsione di queste fattispecie penali assume rispetto agli stessi vincoli che l'ordinamento statale incontra nell'obbligo di attuazione delle Direttive comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, prima ancora di considerare il significato linguistico e/o scientifico potenzialmente attribuibile a tale nozione, credo possa essere corretto e fondato fare riferimento diretto alle stesse definizioni e significati che quest'ultimo concetto assume nell'ambito della normativa sovranazionale di riferimento. E, da questo punto di vista, mi pare opportuno richiamare il contenuto della nota "Direttiva 92/43/CEE" del 21 maggio 1992 (per l'appunto, la c.d. "Direttiva Habitat") relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

Nell'ambito di questa Direttiva vengono indicate più definizioni di "habitat" e si distingue, in particolare, tra i c.d. "habitat naturali" (art. 1, lett. b), corrispondenti a «zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali», con ulteriore differenziazione tra "habitat naturali di interesse comunitario" (art. 1, lett. c) ed "habitat naturali primari" (art. 1, lett. d), ed il c.d. "habitat di una specie" (art. 1, lett. f), a sua volta descritto come un «ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico».

Da questo punto di vista, la nozione assume effettivamente rilevanza anche rispetto alla già segnalata fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 733-bis c.p., con riferimento alla quale, però, lo stesso legislatore ha fornito una indicazione normativa specifica, precisando che, «ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.» (v. art. 1, comma 3, d. lgs. n. 121/2011). Certamente, come è stato opportunamente fatto notare, si tratta di rinvio che non brilla per



semplicità e che anzi «appare particolarmente tortuoso (e foriero di possibili errori inevitabili sul precetto penale), posto che a sua volta rimanda ad ulteriori normative comunitarie e a numerosi strumenti interni di attuazione» (C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, 236). Ma il riferimento non può essere ignorato nella interpretazione di una nuova fattispecie che ripropone elementi costitutivi quasi speculari.

Orbene, date queste premesse, pare anche a me evidente che, oltre a suscitare molteplici dubbi di precisione e certezza del dato normativo, possa essere davvero difficile trovare uno spazio per distinguere tra l'evento costitutivo del delitto base di "inquinamento ambientale" (vale a dire: la "compromissione" od il "deterioramento" «significativi e misurabili ... delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna») e quest'ulteriore evento caratterizzato da un inquinamento così definito e che causi «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat» situato all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai vincoli indicati dalla disposizione in esame.

Come già precisato, ai fini di questa distinzione, mi pare rimanga esclusa la possibilità di dare rilevanza al fatto che questo secondo evento aggravante debba venirsi a realizzare in un'area con questi requisiti di protezione o di vincolo, giacché quest'ultima eventualità è già autonomamente valorizzata dalla prima circostanza aggravante prevista dall'art. 452-*bis*, comma 2 c.p. Ma, da questo punto di vista, mi pare anche difficile distinguere queste aree protette o vincolate da quelle aree che possano integrare anche la definizione di "habitat naturali" fissata dalla "Direttiva 92/43/CEE". Su queste basi, ed in sostanziale conformità con questo previsto per legge anche rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 733-*bis* c.p., potrebbe allora risultare più congruo ritenere, che la seconda aggravante focalizzi il relativo ambito di applicazione soprattutto sulla nozione di "habitat di specie", assumendo così una più specifica rilevanza nella tutela di quelle specie di animali o vegetali protette, che già sono considerate dalla prima aggravante, ma risultando autonomamente integrata (e legittimando così il maggiore disvalore espresso anche rispetto a tale prima aggravante) ogni qual volta l'inquinamento cagionato all'interno di una area protetta o vincolata comporti anche un effetto dannoso per un "habitat di una specie" protetta.

In altri termini, pur con uno sforzo interpretativo che certamente non riesce a svilupparsi su basi di oggettiva certezza e precisione (ma questo, come detto, è limite più generale di tutta la fattispecie in esame e la giurisprudenza ha già manifestato una notevole resistenza ad ammettere



questi contestati vizi di indeterminatezza: v. Cass. pen., sez. III, 30/01/2020, n. 9736), mi pare che l'unico margine di ragionevole differenza possa essere colto solo tenendo conto di questa più specifica accezione del concetto di "habitat di specie". Conseguentemente, pur riconoscendo quale elemento essenziale del reato base la "compromissione" od il "deterioramento" «significativi e misurabili» di singole aree d'acqua, o di aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, od ancora di singoli spazi ambientali all'interno dei quali si possa venire a configurare un "ecosistema", od uno spazio di "biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna", può essere plausibile circoscrivere il più specifico ambito di applicazione dell'ultima aggravante prevista al secondo comma dell'art. 452-*bis* c.p. a quegli eventi che si caratterizzino per il fatto di causare (anche) il deterioramento, la compromissione o la distruzione di uno spazio ambientale protetto o vincolato ed altrimenti qualificabile come vero e proprio "habitat di una specie", vale a dire di uno spazio ambientale definito da fattori abiotici e biotici specifici, all'interno del quale una specie animale o vegetale protetta viva una delle fasi del suo ciclo biologico.

In questa prospettiva, riprendendo l'ipotesi indicata nel quesito, l'aggravante non potrà certamente trovare applicazione laddove vengano compromessi o distrutti spazi ove possano vivere, riprodursi, o nutrirsi i vermi, o i topi, o le erbacce che si trovino all'interno di aree protette da vincoli particolari, quali siti archeologici o complessi architettonici di pregio, ma dovrebbe trovare applicazione solo nella più grave eventualità che l'evento dannoso, che già contraddistingue il reato base, abbia a danneggiare quegli spazi della zona vincolata di riferimento all'interno dei quali una specie animale o vegetale protetta viva una fase del proprio ciclo biologico. Se, quindi, (riprendo anche in questo caso gli esempi proposti nel quesito) si danneggia un bosco od uno stagno all'interno di un'area protetta o vincolata, fermo il fatto che, come giustamente osservato, il reato di inquinamento ambientale sarà integrato solo se, al contempo, si pregiudicherà un ecosistema, la biodiversità, la flora e la fauna presenti in quel bosco od in quello stagno, l'aggravante potrà trovare applicazione solo se in quel bosco od in quello stagno sia riconoscibile e venga compromesso o deteriorato anche l'habitat di una specie animale o vegetale protetta.

Su queste basi, pur con tutte le perplessità che possano emergere dalla notevole diversità della cornice edittale di pena delle due fattispecie, potrebbe essere colto anche un più ragionevole criterio di differenziazione tra il delitto di "Inquinamento ambientale" aggravato a norma di quanto previsto dall'art. 452-*bis*, comma 2, seconda parte, c.p. e la contravvenzione di "Distruzione o



deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", prevista all'art. 733-bis c.p., avvicinando così il piano di tipicità oggettiva delle due fattispecie e circoscrivendo alle sole ipotesi di colpa lo spazio di prevalente (se non esclusiva) applicazione di questa seconda disposizione.

È altresì vero che questa particolare interpretazione dell'evento aggravante integrato da un inquinamento che comporti la compromissione, od il deterioramento, o la distruzione di un "habitat" potrebbe aprire margini di potenziale incertezza e sovrapposizione anche con il diverso e più grave evento costitutivo del delitto di "Disastro ambientale" previsto all'art. 452-*quater* c.p. Rispetto a questa separata fattispecie incriminatrice, l'elemento differenziale deve tuttavia essere rinvenuto proprio negli stessi profili costitutivi di questo diverso reato. In particolare, con riguardo alla previsione di cui al n. 1 dell'art. 452-*quater* c.p., l'elemento distintivo del "Disastro ambientale" deve essere colto nella irreversibilità dell'evento dannoso incidente sull'equilibrio di un ecosistema; con riferimento alla previsione di cui al n. 2, l'elemento distintivo deve essere colto nella particolare onerosità e/o nella eccezionalità dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti dannosi di alterazione dell'equilibrio di un ecosistema; rispetto alla previsione di cui al n. 3, l'elemento distintivo deve infine essere colto nel fatto che gli eventi dannosi abbiano comportato anche una offesa alla pubblica incolumità, nei termini (pur molto incerti) che sono indicati dalla disposizione incriminatrice nel richiamo alla «rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

Come appare subito evidente, la reale apprezzabilità e praticabilità della soluzione interpretativa proposta non può che suscitare più di una incertezza. Ma tant'è. Il dato normativo davvero non brilla per chiarezza e precisione e allo stato non mi pare facile offrire altre letture più convincenti o plausibili.